

“BARAONDA”

Associazione Nazionale di Cultura Rock

Atto costitutivo e statuto

Denominazione e sede

Art.1 - È costituita una libera associazione denominata “BARAONDA” Associazione Nazionale di Cultura Rock.

Art.2 - La sede legale dell'associazione è in Abbasanta, Via Kennedy 7 C.A.P. 09071 Tel/fax 0785 54867 E-mail catabbasanta@tiscalinet.it.

Art.3 - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità di cui all'Art.5 del presente statuto.

Premessa

Art.4 -L'associazione considera la Musica oltre che un'arte un mezzo di promozione culturale, civile, affettiva, sociale e spirituale dell'uomo e il Genere Musicale Rock adatto a favorire la comunicazione interculturale, l'incontro tra diverse persone, nazionalità ed etnie e la conquista di preziosi valori umani come la solidarietà e la pace.

Finalità

Art.5 – L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Le finalità sono:

1. La promozione umana;
2. Il miglioramento della qualità della vita;
3. L'abbattimento delle barriere ideologiche, politiche e religiose che causano pregiudizi, incomprensioni e conflitti;
4. La diffusione della Musica come mezzo di comunicazione, educazione e formazione umana;
5. L'educazione all'Attività Artistica Musicale (ascolto, composizione, riproduzione);
6. L'impiego della musica e del Genere Rock in particolare in ogni sua espressione (suoni, canti, balli, strumenti, teatro, cinema, musical, fotografia, linguaggio, movimenti culturali, mode ecc.) per la prevenzione del disagio giovanile e per la riabilitazione e il reinserimento sociale di portatori di handicap, ex-detenuti, ex-tossicodipendenti ecc.;
7. Il coinvolgimento attivo dei giovani alla vita culturale della propria comunità;
8. La riscoperta e la valorizzazione delle risorse artistiche e della creatività nelle realtà locali, specialmente nelle periferie urbane e provinciali;
9. Lo studio, la conservazione e la conoscenza degli strumenti musicali tipici dagli anni '50 ai nostri giorni;
10. L'informazione circa le proprie iniziative attraverso radio, tv, giornali, internet e una attività editoriale propria.

Attività

Art. 6 – Per il raggiungimento delle finalità sociali di cui all'Art.5 l'associazione può:

1. Proporre, progettare e organizzare concerti, stage, gare di composizione, festival, conferenze, mostre, musei stabili ed itineranti, rappresentazioni teatrali, scuole di musica e laboratori musicali ecc.;
2. Formulare e realizzare progetti culturali, educativi e formativi autonomamente o in collaborazione con enti e associazioni, scuole pubbliche e private, comuni, province, regioni, associazioni, cooperative ecc. che condividano le finalità di cui all'art.5;
3. Incoraggiare la costituzione di gruppi locali (comunali, rionali ecc.) e cooperare con loro nella ricerca e nella sperimentazione musicale, in fase di proposta e attuazione di progetti in linea con le finalità del presente statuto;
4. Avvalersi della collaborazione di professionisti esterni (artisti singoli e gruppi musicali, insegnanti di musica, critici musicali, compositori, pedagogisti, psicologi, sociologi, educatori e altre figure professionali);

5. Aprire un proprio sito internet:
6. Svolgere attività editoriale propria con una rivista periodica.

Soci

- Art.7 – Sono soci tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione, senza limiti di età o di cittadinanza.
- Art.8 – Ogni socio ha il diritto di proporre suggerimenti e iniziative, di concorrere alla realizzazione dei programmi, di frequentare la sede nelle forme, i tempi e gli spazi concordati. Ha il diritto di voto e in caso di assenza può delegare un altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
- Art.9 – Ogni socio ha il dovere di attivarsi per realizzare le finalità dell'associazione, di portare rispetto per le persone, i locali, gli arredi e gli strumenti, di avere un contegno responsabile e accettare i ruoli e le funzioni che gli vengono affidati.
- Art. 10 – Il titolo di socio può essere perduto per recesso o morte e può essere revocato su delibera del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Patrimonio dell'associazione

- Art.11 – Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- quote associative
 - contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati
 - donazioni
 - strumenti per l'ascolto, la riproduzione, la creazione, la registrazione, l'elaborazione.

Organi sociali

- Art.12 – Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
- Art. 13 – L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, è valida e può deliberare in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
All'Assemblea Generale compete:
la nomina del Presidente e dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, l'approvazione del programma annuale, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo. Può modificare lo statuto, purchè siano presenti la metà più uno di tutti gli iscritti.
- Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente più tre Consiglieri. Nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere, resta in carica tre anni. Si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, sceglie e redige i programmi annuali, biennali e triennali e li rende operativi. Delibera il bilancio consuntivo e preventivo, nomina i Consulenti Esterni per il corretto svolgersi delle attività e dei programmi dell'associazione. Può prendere decisioni urgenti, ogni suo atto dev'essere comunque ratificato da parte dell'Assemblea Generale. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. In caso di due assenze ingiustificate consecutive il consigliere decade, e viene sostituito dal più votato dopo di lui.
- Art. 15 – Il Presidente viene nominato democraticamente dall'Assemblea Generale. È il rappresentante legale dell'associazione, firma gli atti e i documenti, convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, firma le delibere, provvede al corretto svolgersi delle attività associative e al coerente rispetto delle finalità di cui all'Art.5. Nomina un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo che lo sostituisce in caso di sua assenza. Resta in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta dopo la scadenza del mandato.
- Art. 16 – Il Segretario redige e aggiorna i verbali, li custodisce unitamente allo statuto e alle scritture contabili, vigila sulla corretta interpretazione dello statuto. Resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta dopo la scadenza del mandato.
- Art.17 – Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'associazione, controlla le spese, aggiorna le scritture contabili e provvede agli obblighi fiscali dell'Associazione. È responsabile della sede e dei beni dell'Associazione. Resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta dopo la scadenza del mandato.

Art.18 – Il *Collegio dei Revisori dei Conti* è costituito da tre soci nominati dall'Assemblea Generale e può essere affiancato da un consulente esterno esperto in contabilità e bilancio, nominato dal Consiglio Direttivo. Si riunisce una volta all'anno con il compito di valutare la liceità e la regolarità di entrate e uscite, controlla i bilanci consuntivo e preventivo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto. Resta in carica tre anni.

Art.19 – L'associazione si scioglie qualora lo decida l'Assemblea Generale o qualora non siano rispettate le finalità enunciate nell'Art.5. Allo scioglimento i beni residui saranno devoluti a favore di un'altra associazione con finalità sociali.

Art.20 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dalla Legge Italiana in merito al regolamento delle associazioni senza fini di lucro.

Abbasanta, _____

firme dei soci
